

## ALLEGATO 1

CRITERI E INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 27 QUATER 1 DELLA L.R. N. 33/2009 (INTRODOTTO DALL'ART. 18 DELLA L.R. N. 23/2019) RELATIVAMENTE ALL'ESONERO DALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SANITARIA PER GLI OPERATORI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA LOCALE.

### **NUOVA ESENZIONE TEMPORANEA REGIONALE DAL TICKET SANITARIO: CODICE L05.**

L'art. 27 quater 1 della L.R. n. 33/2009 (introdotto dall'art. 18 della L.R. n. 23/2019), ha previsto una nuova esenzione temporanea dal ticket sanitario per gli operatori delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Tale nuova esenzione è identificata con il **codice L05**.

Si ricorda che per il riconoscimento di un'esenzione temporanea non serve l'attestazione dell'ASST: l'esenzione va indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo avere accertato che ne sussistano i presupposti (come già avviene, ad esempio, per l'esenzione nazionale L04).

#### **Aventi diritto all'esenzione L05.**

Il presupposto dell'esenzione L05 è un infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio dei seguenti operatori:

- delle Forze armate;
- delle Forze di polizia,
- della Protezione civile,
- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- della Polizia locale.

(di seguito tali categorie sono indicate brevemente come "Forze dell'Ordine")

#### **Certificato medico di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio.**

Il medico del Pronto Soccorso rilascia all'interessato il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, ai sensi dell'art. 27 quater 1 della L.R. n. 33/2009, indicando, in particolare, le generalità dell'infortunato, il luogo dell'evento, l'attività lavorativa, ovvero il Corpo di appartenenza, e la mansione, descrizione delle cause e circostanze dell'infortunio e la prognosi, e quanto altro necessario a completare il certificato medico (prescrizioni, esami, ...).

In assenza di guarigione entro il termine indicato nel primo certificato medico, la prognosi può essere prolungata con nuovo certificato redatto da medico territoriale od ospedaliero (certificato medico continuativo dell'infortunio).

Il certificato viene consegnato al lavoratore in due copie (una per lui, ai fini del riconoscimento dell'esenzione L05; una da consegnare al datore di lavoro) e una copia viene trattenuta dalla Struttura.

In via di prima applicazione il certificato medico di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio delle Forze dell'Ordine sarà cartaceo; si valuterà, anche in considerazione dell'effettivo impatto della misura (che si stima limitato), un'eventuale sua informatizzazione

### **Prestazioni in esenzione.**

Sono in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio.

E' previsto inoltre l'esonero dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso anche in caso di dimissione in codice bianco.

### **Durata dell'esenzione.**

L'esenzione può essere utilizzata durante l'infortunio, sino alla chiusura dello stesso, per la durata massima di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Il controllo del rispetto della durata massima dell'esenzione è a carico del prescrittore.

Le suddette disposizioni non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro (che hanno già una propria disciplina). In tali casi il codice di esenzione nazionale di riferimento è L04.